



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 42

del 20-06-2011

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di mesi 2 di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. economica B2 Sig.ra Lanzo Concetta, nata il 07/12/1955 a decorrere dal 01/07/2011, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art.80 comma 2, della legge 388 del 2000 del D.L.vo. 151/2001, art.42 e della sentenza della Corte Costituzionale N° 19 del 26/01/2009 (Matricola n° 109).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 06/06/2011, assunta al protocollo n° 0021316/11 in data 09.06.2011 con la quale l'Esecutore Amm.vo cat. economica B2 Sig.ra Lanzo Concetta, nata a Messina il 07/12/1955 ha chiesto di poter usufruire di mesi 2 di congedo straordinario a decorrere dal 01/07/2011, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dalla legge n°350/2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26/01/2009, per assistere la madre Sig.ra Ruffo Maria, convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

VISTA la nota del 15.06.2011 assunta al protocollo in pari data al n.0022054/11, con la quale la dipendente summenzionata, ad integrazione della precedente, ha trasmesso il proprio certificato di residenza e quello della madre;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 194 del 26/11/2003 con la quale la dipendente è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere la madre riconosciuta persona con handicap, in situazione di gravità come da verbale allegato alla stessa;

VISTO il verbale medico del 14/10/2003, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap di Messina (già agli atti di questo Ufficio) dal quale risulta che la Sig.ra Ruffo Maria è persona con handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che la Sig.ra Lanzo Concetta convive con la madre e che, durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non ci sono altri familiari che usufruiranno dello stesso congedo nè dell' art.33 comma 3 della legge 104/92, per assistere la madre;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n°388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha integrato, con l'aggiunta del comma 4 bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art.4 della legge n°53/2000, mediante la previsione

di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24.12.2003, n°350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTA l'informativa ARAN - scheda n° 5 (Disabili) che tra l'altro recita: trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita omissis.....;

L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati.....Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.2 d. lgs n°564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003omissis.....I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.....;

VISTA la circolare INPDAP n° 31 del 12/05/2004 che tra l'altro recita:.....omissis.....Si chiarisce che il periodo di congedo...incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art.42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26/01/2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

CONSIDERATO, altresì, che la dipendente summenzionata ha già usufruito di mesi 4 di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4/bis della legge 53/2000;

CHE, sommando i suddetti mesi 4 agli ulteriori attuali mesi 2, la dipendente totalizzerà mesi 6 di congedo straordinario;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n°48 dell'11.Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art.6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n°23 del 07.09.1998;

DETERMINA

AUTORIZZARE per i motivi espressi in narrativa, la Sig.ra Lanzo Concetta Esecutore Amm.vo cat. economica B2 ad usufruire di mesi 2 di congedo straordinario, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis.della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388/2000, del D.L.vo n° 151/2001 art. 42, e della sentenza della Corte Costituzionale n°19/2009,a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 31/08/2011, per assistere la madre riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo alla dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita; la suddetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni, in misura proporzionale;


- Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;

Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Informativa INPDAP n°30 del 21.07.2003);


INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge:

IL Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriano)



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabro)



copie fotostatiche conformi al suo originale

Messina li _____

